

Codice A1813C

D.D. 19 ottobre 2023, n. 2612

R.D. n. 523/1904 e s.m.i. Autorizzazione idraulica n. 30ter/2022 relativa a "Torrente Dora di Melezet - Ricostruzione muri di difesa spondale in località Les Arnauds - Seconda Variante alla A.I. 30/2022" in Comune di Bardonecchia. Richiedente: Comune di Bardonecchia (TO).



ATTO DD 2612/A1813C/2023

DEL 19/10/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904 e s.m.i. Autorizzazione idraulica n. 30ter/2022 relativa a “Torrente Dora di Melezet – Ricostruzione muri di difesa spondale in località Les Arnauds – Seconda Variante alla A.I. 30/2022” in Comune di Bardonecchia.
Richiedente: Comune di Bardonecchia (TO).

Con propria D.D. 790/A1813C/2022 del 28/03/2022 è stata rilasciata l’Autorizzazione Idraulica n. 30/2022 avente ad oggetto “Torrente Dora di Melezet – Ricostruzione muri di difesa spondale in località Les Arnauds”, sulla base del progetto definitivo redatto dal Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica.

A seguito di richiesta trasmessa dal Comune di Bardonecchia prot. 14544 del 5/08/2022 (prot. regionale n. 34485 dell’ 8.08.2022) con successiva D.D. 3023 del 4/10/2022 è stata rilasciata l’Autorizzazione Idraulica n. 30bis/22 in variante a quella sopra citata: in particolare si prevedeva la realizzazione dei muri in spondali non più in c.a. ma in massi cementati oltre alla realizzazione di due soglie a monte e valle anch’esse in massi cementati.

Poco dopo l’inizio dei lavori a marzo 2023 (nota del Comune prot. 5603 del 28.03.2023 rubricata con prot. regionale 13960 del 29.03.2023) si è verificato il crollo di una porzione del muro in sinistra, che in associazione alle manovre primaverili di rilascio della centrale “Sette Fontane” ubicata a monte dell’intervento, ha comportato un’importante diminuzione del materiale terroso in esubero, per il quale a progetto era previsto lo smaltimento in appositi centri di recupero.

Tale condizione ha prodotto un risparmio rilevante che è stato utilizzato per migliorare il raccordo finale della sponda sinistra, risvoltando l’opera sulla scarpata naturale esistente e proseguirla in parallelo per la stessa lunghezza della sponda opposta. Si consegue inoltre il miglioramento della fruibilità del piazzale posto in sponda sinistra e il raccordo con percorso pedonale esistente in arrivo dalla passerella sul rio Fosse con la sostituzione della barriera di sicurezza stradale in legno-acciaio di classe N2 prevista a progetto in sponda sinistra, con un guard rail della medesima classe di

contenimento integrato però con parapetto.

Sulla base di quanto sopra è stata pertanto redatta nuova perizia di variante approvata dal Comune di Bardonecchia con propria Deliberazione di Giunta n. 134 del 27.09.2023. Successivamente con nota prot. 17605 del 27.09.2023 (protocollo regionale n. 41015 del 28.09.2023) il Comune ha trasmesso nuova richiesta di autorizzazione idraulica accompagnata dagli elaborati redatti dall'Ing. Bartolomeo Visconti dello Studio EDes – Earth Design di Torino Elab. 1 - Relazione Tecnico Illustrativa, Elab. 2 - Planimetria e sezioni trasversali con opere in variante, rilevanti ai fini dell'autorizzazione idraulica.

Le opere previste, in variante rispetto all'ultimo stato autorizzato, sono le seguenti (di seguito si indicano le sole voci variate, e si intendono confermate quelle elencate nella precedente AI 30bis/22):

- Diminuzione di materiale in esubero proveniente dagli scavi e conseguentemente degli oneri per il trasporto e lo smaltimento a discarica
- Prolungamento del muro in massi ciclopici cementati in sponda sinistra per ulteriori 10 m con risvolto finale sulla scarpata naturale esistente, a maggior protezione della sponda. Il muro sarà quindi eseguito in continuità rispetto al tratto previsto in origine (AI 30bis/22), con sezione trapezia con altezza variabile in elevazione da 3,50 m a 4,60 m, da valle verso monte, larghezza di coronamento pari 2,00 m, ed alla base pari a 3,50 m, fondazione in massi cementati avente larghezza pari a 5,50 m e altezza 1,50.

E' inoltre confermata la presenza delle due soglie di fondo alveo in massi, autorizzate con A.I. 30bis/2022 (una immediatamente a valle del ponte, l'altra al termine delle scogliere): con nota prot. 43424 del 16/10/2023 il Comune di Bardonecchia ha infatti trasmesso nuovamente l'Elaborato 2 "*Planimetria e sezioni trasversali con opere in variante*", a sostituzione di quella presentata in origine, nella quale le soglie per mero errore materiale non risultavano più indicate. Per tali manufatti si richiamano quindi le prescrizioni già riportate nella A.I. 30bis/22.

Pertanto sulla base degli elaborati sopra elencati l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e

s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;

- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- richiamato il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino di cui alla nota prot. n. 45504 del 1.04.2022 (pervenuto in data 12/04/2022 prot. n. 15696/A1813C), trasmesso al Comune di Bardonecchia con nota prot. 16667 del 19.04.2022;
- richiamata le proprie precedenti Autorizzazioni Idrauliche n. 30/2022 e 30bis/2022, assunte rispettivamente con D.D. 790 del 28/03/2022 e con D.D. 3023 del 4.10.2022;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14.06.2021;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Bardonecchia ad eseguire gli interventi previsti, in variante alla precedente A.I. n. 30/2022, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il piano di appoggio della fondazione del nuovo tratto di muro di difesa spondale in sponda sinistra, dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,50 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso;
3. i massi costituenti il nuovo tratto di muro di difesa spondale, in sponda sinistra dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall'alveo di corsi d'acqua, ma provenire da cava; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare; dovranno avere diametro minimo pari a 0,60 m, volume non inferiore a 0,50 m³ e peso superiore 12,0 kN come risultante dalla verifica al trascinamento;
4. il nuovo tratto di muro di difesa spondale in sinistra dovrà attestarsi al tratto di muro già realizzato senza soluzione di continuità e dovrà essere adeguatamente immorsato/risvoltato a valle nella esistente sponda;
5. il materiale proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi;
6. il materiale proveniente dagli scavi, di proprietà non demaniale, dovrà essere allontanato

dall'alveo e potrà essere lasciato nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale o della ditta appaltatrice;

7. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
8. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
9. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
10. la presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
11. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
12. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
13. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
14. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
15. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare

pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Referenti

Ing. Alberto PIAZZA

Arch. Maria Grazia MENNEA

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio